

# CENNI DI NORMATIVA SUL FARMACO VETERINARIO

**Giovanni Re**  
**UNITO - FNOVI**

**Decreto Legislativo 193 del 6 aprile 2006 e s.m.i.**

**Decreto Legislativo 158 del 16 marzo 2006 e s.m.i.**

**Decreto Legislativo 90 del 3 marzo 1993 e s.m.i.**

**Decreto Ministeriale 28 luglio 2009**

**Regolamento UE 122 del 2013**

**Regolamento UE 37 del 2010**

**Legge 20 novembre 2017, n. 167 (articolo 3)**

**Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 9 ottobre 1990 s.m.i.**

## DLgs 193/2006 ART. 1

n) **Uso improprio: l'uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all'abuso grave o all'uso scorretto di un medicinale veterinario;**

## **DLgs 193/2006 ART. 1**

### **u) Prescrizione veterinaria:**

**ogni prescrizione di medicinali veterinari  
rilasciata da un medico veterinario  
conformemente alla normativa nazionale vigente**

**(Dlgs 193/2006)**

**(Legge 20/11/2017 n.197 - REV)**

**(DPR 309/1990 – t.u. stupefacenti)**

# **CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 2**

## ***FATTISPECIE INCLUSE NELLA DISCIPLINA***

### **CATEGORIE DI MEDICINALI VETERINARI**

- a) SPECIALITA' MEDICINALI
- b) PREMISCELE PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI
- c) ALIMENTO MEDICAMENTOSO
- d) MEDICINALI VETERINARI AD AZIONE IMMUNOLOGICA
- e) MEDICINALE VETERINARIO OMEOPATICO
- f) \*MEDICINALE GALENICO VETERINARIO (magistrale)

# **CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 3**

## ***FATTISPECIE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA***

### **1) IL PRESENTE DECRETO NON SI APPLICA:**

agli **ALIMENTI MEDICAMENTOSI** disciplinati dal Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 90 e successive modifiche

ai **MEDICINALI VETERINARI** ad azione immunologica inattivati  
aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini

ai **MEDICINALI VETERINARI** a base di isotopi radioattivi

agli **ADDITIVI** disciplinati dal regolamento (CE) n 1831/2003

ai **MEDICINALI** per uso **VETERINARIO** destinati alle prove di ricerca e sviluppo, fatto salvo art. 116

ai **GAS ANESTETICI** disciplinati dal decreto legislativo n. 538 del 1992

## **CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 3**

### ***FATTISPECIE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA***

**2) FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI RELATIVE A DETENZIONE, PRESCRIZIONE, FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE IL PRESENTE DECRETO NON SI APPLICA:**

- a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un determinato animale o ad un ristretto numero di animali, comunemente noti come **FORMULA MAGISTRALE****
- b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni della farmacopea e destinati ad essere forniti direttamente all'utente finale, comunemente noti come **FORMULA OFFICINALE****

## **Art. 7.**

# **Utilizzo di medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro**

**1. QUANDO LA SITUAZIONE SANITARIA LO RICHIEDE**, il Ministero della Salute può autorizzare l'immissione in commercio o la somministrazione agli animali di medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie.

## Art. 9.

### Divieto di uso di medicinali veterinari non autorizzati

- 1. E' vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati**, salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'articolo 12, comma 3, lettera j), autorizzate conformemente alla normativa vigente.\*

\* Prove farmaceutiche, di innocuità, di studi residuali, clinici e pre-clinici

## ART. 10

# USO IN DEROGA PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

- 1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie animali non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:**



**ART. 10**

**USO IN DEROGA PER ANIMALI NON DESTINATI  
ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI**

- a) **con un medicinale veterinario autorizzato in Italia**  
per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra  
affezione della stessa specie animale;

## ART. 10

# **USO IN DEROGA PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI**

- b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a):
- 1) **con un medicinale autorizzato per l'uso umano in Italia.** In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile;
  - 2) **con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea** conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso nella stessa specie o in altra specie per l'affezione in questione, o per un'altra affezione;

## ART. 10

### **USO IN DEROGA PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI**

- c) in mancanza dei medicinali di cui alla lettera b),  
con un **medicinale veterinario preparato**  
**estemporaneamente da un farmacista** in farmacia  
a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute  
in una prescrizione veterinaria (**ricetta magistrale**)

## **ART. 10**

# **USO IN DEROGA PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI**

**2. In deroga a quanto disposto all'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a condizione che l'animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano conformemente alla normativa comunitaria.**

## ART. 11

# USO IN DEROGA PER ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

- 1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati** per trattare una determinata affezione di specie animali destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile puo', in via eccezionale, sotto la propria responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento:



**ART. 11**

**USO IN DEROGA PER ANIMALI DESTINATI**  
**ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI**

- a) **con un medicinale veterinario autorizzato in Italia**  
per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra  
affezione della stessa specie animale;

## ART. 11

### **USO IN DEROGA PER ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI**

- b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
- 1) con un medicinale autorizzato in Italia per l'uso umano;
  - 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per **l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti** per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;

## ART. 11

### **USO IN DEROGA PER ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI**

- c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b),  
con un medicinale veterinario preparato  
**estemporaneamente da un farmacista a tal fine,**  
conformemente alle indicazioni contenute in una  
prescrizione veterinaria

## **USO IN DEROGA PER ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI**

2. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1, devono essere comprese negli allegati I, II, e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (ora **TAB. 1 REG. 37/2010**) ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, **non può essere inferiore a 7 giorni per le uova ed il latte, a 28 giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce.** Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n. 2377/90 **possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi**, purchè presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria.

**(REG.1950/2006 → REG. 122/2013 farmaci essenziali per gli equidi)**

## ART. 11

# **USO IN DEROGA PER ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI**

3. Ove venga impiegato **un medicinale veterinario omeopatico** i cui principi attivi sono inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 (ora TAB. 1 REG. 37/2010), il tempo di attesa e' ridotto a zero.

4. Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui al presente articolo quali l'identificazione del proprietario e degli animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. **(REV)**

## USO IN DEROGA

la definizione di “non esistenza” in Italia è estremamente rigida e non da scappatoie al dettame di legge se non per la nota MdS 8307/2011 che concede di **intendere assenza** anche la **non idoneità della via di somministrazione** di un medicinale registrato

In questo caso il veterinario si trova in assenza di farmaco e si comporta come previsto dagli artt. 10 e 11 del Dlgs 193/2006 (deroga)

## ALLEGATO

## Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)

Tabella 1

## Sostanze consentite

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)	Classificazione terapeutica
Abamectina	Avermectina B1a	Bovini	10 µg/kg 20 µg/kg	Grasso Fegato	NESSUNA	Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti
		Ovini	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano	
Acetato di calcio	NON PERTINENTE	Tutte le specie da produzione alimentare	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	NESSUNA	NESSUNA

Tabella 2  
Sostanze vietate

Sostanze farmacologicamente attive	LMR
<i>Aristolochia</i> spp. e suoi preparati	Non è possibile stabilire un LMR
Cloramfenicolo	Non è possibile stabilire un LMR
Cloroformio	Non è possibile stabilire un LMR
Clorpromazina	Non è possibile stabilire un LMR
Colchicina	Non è possibile stabilire un LMR
Dapsone	Non è possibile stabilire un LMR
Dimetridazolo	Non è possibile stabilire un LMR
Metronidazolo	Non è possibile stabilire un LMR
Nitrofurani (compreso il furazolidone)	Non è possibile stabilire un LMR
Ronidazolo	Non è possibile stabilire un LMR

## TEMPO DI ATTESA

**IL TEMPO DI ATTESA SI RIFERISCE AL MEDICINALE AD USO VETERINARIO  
E NON AL PRINCIPIO ATTIVO PER QUI IL T.A. POTREBBE ESSERE DIVERSO  
PER DUE MEDICINALI CHE CONTENGANO LO STESSO PRINCIPIO ATTIVO  
O UGUALE PER DUE MEDICINALI CHE CONTENGANO UN DIVERSO  
PRINCIPIO ATTIVO**

**ESISTE UN LIMITE QUANTITATIVO NEL NUMERO DI CONFEZIONI DI FARMACI PRESCRIVIBILI DA PARTE DEL MEDICO VETERINARIO SU UNA RICETTA BIANCA NON RIPETIBILE O REV?**

NON È PREVISTO ALCUN LIMITE PRESCRITTIVO, SE NON IL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO **ALL'ART. 76 COMMA 2** DEL Dlgs. 193/2006, CHE RECITA: “2. ***I MEDICI VETERINARI NEL PRESCRIVERE I MEDICINALI VETERINARI, DEVONO LIMITARNE LA QUANTITÀ AL MINIMO NECESSARIO PER MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO O LA TERAPIA.***”

## Art. 78.

### ***Modalita' per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza***

1. Il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purchè sia più conveniente da un punto di vista economico per l'acquirente. **Deve essere garantita l'identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e LA SPECIE DI DESTINAZIONE.**

## Art. 78.

### ***Modalita' per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza***

2. Il farmacista responsabile della vendita diretta, nel caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario **prescritto non e' immediatamente disponibile**, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purchè analogo a quello prescritto nella ricetta **per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per LA SPECIE DI DESTINAZIONE, PREVIO ASSENSO** del veterinario che ha rilasciato la prescrizione. L'assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista.

## **DLgs 193/2006**

### **Art. 84 comma 6**

**6.** Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo alle condizioni previste dall'articolo 10, **medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico**, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'articolo 10, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4, ove annota anche i trattamenti effettuati. Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti alle tabelle I, II, III, IV dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle registrazioni previste dall'articolo 42 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

**Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici.**

## **MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 28 luglio 2009.**

**Importante!**

**Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, e successive

**Decreto 28 luglio 2009**  
**Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad**  
**uso esclusivo del medico veterinario**

**1. I medicinali veterinari che richiedono **speciali accorgimenti e specifiche competenze** ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario.**

1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli **articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158**, i medicinali di cui all'art. 1 comprendono:
  - a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalità abortive;
  - b) anestetici locali iniettabili;
  - c) anestetici generali iniettabili e inalatori;
  - d) anticoncezionali iniettabili;
  - e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili;
  - f) specialità medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare;
  - g) emoderivati;
  - h) eutanasici;
  - i) beta-agonisti.

**UTILIZZO ESCLUSIVO**

**2. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti *c)* e *h)* del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario.**

- a)* abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalità abortive;
- b)* anestetici locali iniettabili;
- c)* anestetici generali iniettabili e inalatori;**
- d)* anticoncezionali iniettabili;
- e)* antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili;
- f)* specialità medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare;
- g)* emoderivati;
- h)* eutanasci;**
- i)* beta-agonisti.

**UTILIZZO E DETENZIONE  
ESCLUSIVI**

## **MODALITA' PRESCRITTIVE DEI FARMACI STUPEFACENTI PSICOTROPI**

Risulta di fondamentale importanza la conoscenza delle **SEZIONI** in cui sono suddivise le Tabelle ove sono inseriti i farmaci stupefacenti e psicotropi, poiché ai fini della ricettazione, l'appartenenza a ciascuna **SEZIONE** è discriminante per la tipologia di prescrizione dei medicinali che contengono i principi attivi.

Ad oggi il riferimento normativo vigente è il  
**DRP 309/1990**  
e successive modificazioni ed integrazioni

## In modo sintetico le Tabelle comprendono:

### **Tabella I** (aggiornamento luglio 2018)

Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.)

Foglie di Coca e derivati

Amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs)

Allucinogeni (dietilammide dell'acido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina ecc.)

### **Tabella II** (aggiornamento agosto 2016) Cannabis e prodotti da essa ottenuti

### **Tabella III** (aggiornamento agosto 2016) Barbiturici

### **Tabella IV** (aggiornamento giugno 2018) Benzodiazepine

## **Tabella dei medicinali stupefacenti e psicotropi**

(aggiornamento luglio 2018)

Nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive, di corrente impiego terapeutico **ad uso umano o veterinario.**

Nella Tabella dei medicinali sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. **La tabella è suddivisa in cinque SEZIONI indicate con le lettere A, B, C, D, E** dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso,

**NELLE TABELLE È INDICATO IL REGIME DI DISPENSAZIONE.**

## **Sezione A - Sono indicati:**

- i medicinali soggetti a prescrizione medica speciale: **ricetta ministeriale a ricalco\***;
- i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
- i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
- i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
- i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili.

**\*PER SCORTA O FORNITURA: RICETTA BIANCA INTESTATA IN TRIPLICE COPIA TIMBRATA E FIRMATA**

**Sezione A** di interesse veterinario ad esempio:

codeina, fentanyl, ketamina, metadone, nandrolone, morfina e derivati, pentobarbital

## **Testo aggiornato del DPR 309/90**

**Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante:**

**"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".**

---

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario del 15-3-2006)

### **Articolo 42.**

#### **Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi**

*1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio scarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento .*

*2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 .*

*3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati , nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi .*

*4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.*

## Sezione B - Sono indicati:

i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: **ricetta non ripetibile\***, **ove prescrivibili per animali DPA RNRTC\* (colorata)**;

i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis

i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione;

i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza.

**\* PER SCORTA: RICETTA BIANCA INTESTATA IN TRIPLICE COPIA TIMBRATA E FIRMATA**

Sezione B di interesse veterinario ad esempio:

cannabis e derivati, barbiturici iniettabili (fenobarbital), benzodiazepine iniettabili (diazepam), pentazocina

## Sezione C - Sono indicati:

i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta; **ricetta non ripetibile\***; **ove prescrivibili per animali DPA RNRTC\* (colorata)**;  
i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica.

**\* PER SCORTA: RICETTA BIANCA INTESTATA IN TRIPLICE COPIA TIMBRATA E FIRMATA**

Sezione C di interesse veterinario ad esempio: fenobarbital, pentazocina

## Sezione D - Sono indicati:

i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta;  
**ricetta non ripetibile\***; **ove prescrivibili per animali DPA RNRTC\* (colorata)**;  
medicinali per uso diverso da quello parenterale di derivati morfinosimili  
fentanyl, codeina, ossimorfone, idrocodone, buprenorfina ecc...  
medicinali per uso parenterale contenenti benzodiazepine

**\* PER SCORTA RNRTC (COLORATA) sempre**

Sezione D di interesse veterinario ad esempio: transdermici contenenti oppioidi

## Sezione E - Sono indicati:

i medicinali soggetti a prescrizione medica: **ricetta ripetibile\***; **RNR se in deroga\***;  
**ove prescrivibili per animali DPA RNRTC\* (colorata)**;

i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D. **Benzodiazepine e Codeinici a basso dosaggio, Barbiturici o sedativi ipnotici in associazione a basso dosaggio**

**\* PER SCORTA RNRTC (COLORATA) sempre**



**COVID19: ANCHE SE SIAMO IN SERIE C VINCEREMO PURE QUESTA  
FORZA ALESSANDRIA**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**